

ALLEGATO "E" DEL REP. N. 30553 E RACC. N.13099

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS camMino

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Anffas Onlus Altamura, nell'ambito delle scelte associative effettuate in relazione alla riforma del Terzo Settore, in data 16 dicembre 2024, si è determinata nel trasformarsi, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto nel presente, acquisendo la nuova denominazione di Fondazione Anffas "camMino". Alla denominazione la Fondazione aggiunge l'acronimo Onlus fino alla permanenza della stessa nella disciplina Onlus, conformemente all'ultimo articolo del presente statuto.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'acronimo Onlus sarà sostituito dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore". Di tale acronimo, quale peculiare segno distintivo, se ne dovrà fare uso nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e a terzi.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Altamura (BA).

La modifica della sede legale, all'interno del territorio comunale, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura APS.

La modifica della sede legale, in altro comune della Regione di riferimento, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura APS.

Di tale modifica è obbligo informare i terzi interessati, nonchè Anffas Nazionale e Anffas Puglia e Basilicata.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può istituire, con delibera, sedi secondarie operative e/o amministrative, all'interno del territorio regionale, fissandone compiti, funzioni, limiti operativi e modalità organizzative, previa formale autorizzazione rilasciata da Anffas Nazionale.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo e loro familiari.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto "d" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto "f" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria (punto "g" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto "h" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (punto "i" art. 5 elenco D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto "k" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto "l" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (punto "p" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto "q" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto "s" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (punto "t" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 (punto "u" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (punto "v" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto "w" elenco art. 5 D.lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata (punto "z" elenco art. 5 D.lgs. 117/17).

Le attività della Fondazione sono effettuate esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Puglia.

La Fondazione può svolgere attività diverse a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio di amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON ANFFAS ALTAMURA APS

La Fondazione e l'Associazione Anffas Altamura Aps collaborano sinergicamente alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune, supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

La Fondazione si riconosce nelle linee politiche d'indirizzo di Anffas Altamura Aps anche in ragione della sua origine e ne sostiene le attività e le iniziative, anche dal punto di vista economico, nel comune perseguimento dei reciproci fini statutari. In tale ottica, il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) saranno sottoposti, da parte della Fondazione, al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps prima della loro approvazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso, per conoscenza, all'Associazione Anffas Altamura Aps.

ARTICOLO 7 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi e le attività di rappresentanza a carattere territoriale ad Anffas Altamura APS a carattere regionale ad Anffas Regione Puglia e Basilicata e quelli a carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale, nel rispetto delle vigenti regole associative.

La Fondazione utilizza per le proprie attività e per la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale stessa. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso viene cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i riferimenti etici valoriali, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale e ne rispetta le linee politiche. Inoltre, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività ed in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e con riferimento ai connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle linee di attività dettate dall'Associazione Anffas Altamura APS, nonché da Anffas Regione Puglia e Basilicata;
- b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo e connesso manuale, adottato da Anffas Nazionale;

- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi della Fondazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri aderenti, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;
- h) aderisce al Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu, versando annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal CDA del Consorzio;
- i) partecipa alle attività ed iniziative dell'Associazione Anffas Altamura APS ed Anffas Regione Puglia e Basilicata, sostenendole anche economicamente con le modalità concordate tra le parti;
- l) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Puglia e Basilicata per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), l'articolo 28 - "Responsabile del trattamento" - del Regolamento (UE) 2016/679.

In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, o di conflitto all'interno di essi e con la compagine associativa di riferimento, e/o criticità gestionali tali da arrecare potenziale o reale danno all'immagine associativa nonché violazione degli obblighi derivanti dall'uso del marchio o mancato rispetto del CQA è facoltà di Anffas Nazionale nominare, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Ente e gli organi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione dell'ente, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'organo di controllo.

L'Ente con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi sociali.

Le attività poste in essere dal tutor, avendo caratteristiche di supporto, affiancamento e sostegno, non possono in nessun caso comportare a carico dello stesso o di Anffas Nazionale alcuna responsabilità di qualsiasi natura e specie. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività di tutoraggio restano a carico della Fondazione, prendendo atto che la mancata accettazione del tutoraggio o la messa in atto di attività implicite ed esplicite atte ad impedirne l'agevole espletamento delle attività configurano motivo di revoca del marchio Anffas.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio del complesso delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.

ARTICOLO 10 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'Organo di controllo, anche monocratico nonché di revisione legale dei

conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art. 31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i.

Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico e quando ricorrano le condizioni di cui dall'art. 31 D.lgs n.117/2017 e s.m.i, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. I suoi membri sono nominati e revocati dal Consiglio direttivo di Anffas Altamura Aps.

Il Presidente dell'Associazione Anffas Altamura Aps ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione. In caso di indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Presidente a ricoprire tale carica, in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps può nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps, tra i propri associati. Possono essere nominate anche persone fisiche non associate ad Anffas Altamura Aps purché in possesso dei previsti requisiti. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas Altamura Aps.

In caso di inerzia o estinzione di Anffas Altamura Aps i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione vengono nominati, su richiesta della stessa, da Anffas Regione Puglia e Basilicata o, in caso di inerzia o di impedimento pure di essa, da Anffas Nazionale.

I singoli componenti degli organi o l'organo nella sua interezza possono essere revocati dal soggetto titolare della loro nomina in caso di gravi, persistenti e comprovati inadempimenti tali da recare pregiudizio alle finalità statuarie dell'ente o danno alla sua immagine o per mancato rispetto delle linee di indirizzo e di politica associativa. La delibera di revoca deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati entro giorni 5 dalla sua adozione con mezzi che diano certezza del ricevimento. Unitamente alla delibera di revoca va adottata delibera indicante la nomina dei nuovi amministratori, senza soluzione di continuità.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato, in tempo utile per procedere al rinnovo dello stesso alla scadenza del proprio mandato, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps su richiesta del Presidente uscente della fondazione o in caso di inerzia da parte dell'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni,

con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, compreso il Presidente. Di tale evenienza dovrà essere immediatamente reso edotto l'organo deputato alla nomina degli organi della Fondazione da parte del Presidente uscente o, in caso assenza ed inerzia, da parte dell'Organo di Controllo.

La nomina dei nuovi componenti del Cda, del Presidente ed dell'Organo di controllo ove anch'esso venuto a mancare, dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di comunicazione dell'avvenuta cessazione.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'organo che li ha nominati. Della revoca l'Associazione ne dovrà dare immediata comunicazione agli interessati ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione anche attraverso posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo che dia certezza di ricezione, provvedendo al contempo a nominare il/i sostituto/i.

Fino all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, i componenti uscenti i cui poteri vengono assunti, in mancanza del Presidente e/o del Vicepresidente, dal componente rimasto in carica, più anziano di età.

Le nomine e/o revoche sono tempestivamente comunicate ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Puglia e Basilicata.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dagli artt.11 e 13 del presente statuto.

ARTICOLO 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi associativi;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) acquisire immobili;
- g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- i) nominare il Vicepresidente;

j) nominare e revocare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 16 del presente statuto e/o il revisore legale dei conti;

k) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;

l) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps e nulla osta di Anffas Nazionale;

m) nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

1. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

2. garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa, uniformandosi al Codice di Qualità ed Autocontrollo e connesso manuale di Anffas Nazionale;

3. garantire il raccordo con l'associazione Anffas Altamura Aps uniformandosi agli atti di indirizzo ed alle indicazioni fornite nelle sedi opportune e con le modalità previste da specifici accordi, anche supportandosi e sostenendosi reciprocamente.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente, di norma almeno una volta al bimestre.

- su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componendi del CDA medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di

tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Altamura Aps e previo rilascio di espresso nulla osta fornito da Anffas Nazionale.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto a dichiararne la condizione ed allontanarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione sul punto.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Il Consiglio di amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo, anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

ARTICOLO 15 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- g) assume, anche nella funzione di capo del personale, tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro della Fondazione, che è datore di lavoro, nel rispetto del CCNL applicato e delle vigenti disposizioni di legge;
- h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, tenendo conto degli orientamenti espressi dal CDA o indicazioni e prescrizioni degli altri Organi Sociali, ai quali riferisce periodicamente circa l'attività di maggiore rilevanza, posta in essere per il buon andamento dell'Ente;
- i) cura i rapporti con Anffas Altamura Aps e con Anffas Regione Puglia e Basilicata nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi;
- j) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, fornendo tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi; tali atti devono essere sottoposti a ratifica del CDA nella prima riunione utile;
- k) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi e sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di amministrazione ad altro

componente del Consiglio di amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del vicepresidente è di per se dimostrativa dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché sulla non distribuzione di utili.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita attività di impulso, per quanto di propria competenza in caso di inerzia, assenza o impedimento da parte del Presidente e/o del CDA.

ARTICOLO 17 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può essere gestito e

conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

ARTICOLO 18 - LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. lgs. 117/2017 e s.m.i.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 19 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione si attiene agli schemi predisposti ed indicati da Anffas Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di amministrazione redige e approva, previo parere dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida indicate da Anffas Nazionale.

ARTICOLO 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i., a favore

dell'Anffas Altamura Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 21 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dalla sua adozione.

Fino all'iscrizione della Fondazione al RUNTS permane il regime Onlus di cui al decreto legislativo 460/97 nonché il riconoscimento della personalità giuridica in atto.

Dal momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione è assoggettata alla normativa di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 e s.m.i. con contestuale cessazione del pregresso regime Onlus ed acquisizione della nuova personalità giuridica di cui all'art. 22 del decreto legislativo 117/2017.

Firmato: PAPPALARDO Anna, Grazia FORTUNATO, Maria MORAMARCO, LORE' Nicola, Angelo Raffaele FAVALE, Vincenzo POPOLIZIO, Notaio Alberto SCAFARELLI, Impronta del Sigillo

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. ALBERTO SCAFARELLI, Notaio in Altamura, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, che la presente copia autentica informatica è estratto conforme del documento originale allegato sotto la lettera "E" all'originale su supporto analogico conservato nei miei atti e munito delle prescritte sottoscrizioni.

Il presente presente estratto viene rilasciato su supporto informatico e da me sottoscritto mediante apposizione della firma digitale rilasciata da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority".

Altamura, 19 gennaio 2026